

Fossi, per otturare le buche unitamente a Ghiara, e Rovinazzi, tenendo la strada sempre più alta nel mezzo ed a schiena di Cavallo come si è detto di sopra, e sotto le pene nel predetto VII. Capitolo comminate.

IX. Resta imposto, e rigorosamente comandato, alli Conduttori degli Edifizj, non che a qualunque altro che avesse fossi lungo le Strade o che confluissero in vicinanza delle medeme di tener escavati li fossi stessi ed Alvei, e netti dall'erbe onde le acque non sormontino ad allagare le Strade in pena di L.25:— &c.

X. Non sarà lecito ad alcuno di metter mano sopra le Strade pubbliche per asportar dalle stesse arbitrariamente Terra, Ghiara, o Sabbioni, ma debbano solo li Comuni obbligati prestarsi quando occorre alli comandati Lavori, colla presenza sempre del Deputato quale invigilar debba che siano a dovere eseguiti. Così pure non dovrà farsi lecito alcuno di porre sopra le medesime Paggie, Canne, o Letami in pena tanto a' primi usurpatori, che alli secondi trasgressori di L.25:— toties quoties &c.

XI. Introdottosi l'abuso che molti si fanno lecito, contro il prescritto dalle Leggi Municipali Libro I. Trattato XI. Rubrica XVIII. di occupare le Strade Pubbliche, rendendole anguste, e ristrette; così resta d'ora in poi proibito di commettere simili di-

vol. 3. N.º XXXVIII. Pp sor